



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 368 del 22/04/2020

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA-PATRIMONIO. CONCESSIONE AD ARPAE DI SPAZI PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA IN P.LE DELLA PACE. ACCERTAMENTO CONTABILE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art.17, comma 1bis, del D.Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTI altresì

- il Bilancio di Previsione 2020 – 2022, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 54 del 20/12/2019 immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020;

Premesso:

che con Decreto del Presidente n. 73/2020 del 17/04/2020, immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 per il funzionamento degli uffici ARPAE di Parma presso i locali del secondo piano del Palazzo della Provincia in P.le della Pace, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 13/2015 e dalla correlata convenzione per lo svolgimento delle funzioni ambientali residuali sottoscritta da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e ARPAE;

che l'intesa istituzionale comprende:

- convenzione amministrativa per l'utilizzo degli spazi fino al 31/12/2021 (Allegato A)
- planimetria dei locali occupati (Allegato B)
- tabella delle forniture e dei servizi messi in atto dalla Provincia per il funzionamento degli uffici Arpae con l'indicazione delle quote di rimborso a carico dell'Agenzia (Allegato C)

Dato atto

che, in base al suddetto accordo, ARPAE riconosce alla Provincia un canone pari ad € 35.000,00/anno ed un rimborso spese di funzionamento di € 58.692,87/anno, salvo conguaglio, secondo quanto indicato nella tabella (Allegato C) condivisa dalle parti;

Considerato

necessario provvedere all'accertamento dell'entrata nel rispetto delle condizioni previste dall'intesa istituzionale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto disposto dal decreto del Presidente n. 73/20 del 17/04/2020 e degli allegati al provvedimento, qui riproposti in schema quale parte integrante;

di confermare l'importo complessivo di € 70.000,00 (canone annuo) accertato, a seguito di Decreto del Presidente n. 73/2020 al cap. 620000000000 Rendite patrimoniali diverse, Titolo 3 Entrate extratributarie, Tipologia 100 Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni, Codice Bilancio E. 3.01.03.01.003 Proventi da concessione di beni, del Bilancio 2020-2022 come segue:

€ 35.000,00 Annualità 2020 - Acc. n. 397/2020;

€ 35.000,00 Annualità 2021 - Acc. n. 23/2021;

di confermare l'importo di 117.385,74 per rimborso spese salvo conguaglio, accertato a seguito di Decreto del Presidente n. 73/2020, al cap. 660000000000 - Rimborso spese per utilizzo locali e attrezzature - del titolo 3 entrate extratributarie - tipologia 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni - codice bilancio E.3.01.03.02.002 Locazione di altri beni immobili del Bilancio 2020-2022 come segue:

€ 58.692,87 Annualità 2020- Acc. n. 398/2020;

€ 58.692,87 Annualità 2021- Acc. n. 24/2021;

di dare atto che l'esigibilità dei crediti sopra indicati avverrà entro l'esercizio a cui i medesimi sono imputati e più specificatamente:

€ 35.000,00 canone Annualità 2020 entro il 31/12/2020

€ 35.000,00 canone Annualità 2021 entro il 31/12/2021

€ 58.692,87 rimborso spese Annualità 2020 entro il 31/12/2020;

€ 58.692,87 rimborso Annualità 2021 entro il 31/12/2021

di dare atto che il conguaglio dei consumi effettivi sostenuti, a seguito di conteggio effettuato dal competente ufficio tecnico provinciale in base ai millesimi di competenza, sarà comunicato entro il 31 marzo successivo all'annata di riferimento e versato da ARPAE entro il 30 giugno dell'anno successivo;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Di dare atto che per il sottoscritto Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale

ACCORDO AI SENSI dell'art. 15 L.241/90 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ARPAE-PARMA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015.

L'anno 2020

tra

- **Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna** (di seguito Arpae) in persona DI.....

e

- **Provincia di Parma** (di seguito definita anche Provincia), con sede legale in Parma, Viale Martiri della Libertà n. 15, C.F.: 80015230347, rappresentata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Trasporti, Programmazione Rete Scolastica, Edilizia Scolastica, Patrimonio, Sicurezza sul Lavoro, Coordinamento Suap, Dott. Andrea Ruffini, nato a Parma il 5/4/1975, legittimato a rappresentare l'Ente in virtù del Dispongo Presidenziale prot. n. 23504/2019;

PREMESSO

- che, con L.R. n. 13/2015, attuativa della legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), la Regione Emilia-Romagna è intervenuta sull'impianto di governo locale ridefinendo il ruolo dei diversi livelli istituzionali sul territorio regionale e delineando un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale l'esercizio delle competenze ex Provinciali in materia di ambiente ed energia è stato trasferito alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- che la suddetta Agenzia, operativa a partire dal 1° gennaio 2016 a seguito del trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle nuove funzioni, subentra ad Arpa Emilia-Romagna quale nuovo centro di competenza interistituzionale a cui la Regione ha demandato l'esercizio delle funzioni ex Provinciali in materia di ambiente ed energia e svolge, per l'effetto, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nei settori ambientali ed energetico;
- che conseguentemente, al fine di garantire la corretta continuità amministrativa, a partire dal 2016 e rinnovata a cadenza annuale è stata sottoscritta tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e Arpae la convenzione per lo svolgimento di funzioni ambientali residue ex art. 1,85 Legge n. 56/2014 ed art. 15,9 della L.R. n. 13/15 amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" che, nel garantire la

continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla medesima legge regionale, disciplina le modalità operative di esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alle Province da poter esercitare mediante l'Agenzia;

- che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto ed al fine di garantire la continuità amministrativa e lo svolgimento ottimale delle funzioni oggetto di riordino, sussiste la necessità di definire puntualmente gli ambiti e le modalità di collaborazione tra le parti del presente accordo in materia di gestione delle sedi e della logistica, approvvigionamenti di forniture e servizi necessari a garantire la funzionalità delle strutture trasferite dalla Provincia di Parma ad Arpae;
- che per quanto riguarda l'uso dei locali ubicati in Parma, piazza della Pace,1, ascritti al demanio culturale dell'Ente, sarà stipulato una specifica convenzione amministrativa di utilizzo, secondo lo schema allegato al presente atto;

Visti

-l'art. 15 della l. n. 241/1990;

-la L. n. 56/2014;

-la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015;

-la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2230/2015 recante Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della Legge Regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”;

-la Convenzione sottoscritta a cadenza annuale dal 2016 tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e Arpae la convenzione per lo svolgimento di funzioni ambientali residue ex art. 1,85 Legge n. 56/2014 ed art. 15,9 della L.R. n. 13/15 amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015;

-il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.____ recante “Concessione ad ARPAE di locali presso il Palazzo della Provincia in P.le della Pace per il funzionamento degli uffici in attuazione della L.R. N. 13/2015 e della convenzione per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue. Approvazione Accordo di riferimento ex art. 15 Legge 241/90”

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità dell'accordo)

1. Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è finalizzato a garantire il funzionamento degli uffici secondo quanto stabilito dalla L.R. Emilia-Romagna 31 luglio 2015, n. 13. e dalla successiva convenzione di attuazione per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue ex art. 1, comma 85 Legge n. 56/2014 sottoscritta da Regione Emilia-Romagna-ARPAE-Provincia Parma.

Art. 2

(Struttura e oggetto dell'accordo)

1. Il presente accordo si compone di un articolato recante i principi fondamentali dell'intesa e dei seguenti contenuti:
 - lo schema di convenzione amministrativa che disciplina l'utilizzo di porzione dell'immobile sito in Parma, piazza della Pace, 1 (Allegato A),
 - la planimetria dei locali occupati da Arpae nello stabile sito in piazza della Pace, 1 a Parma, (Allegato B)
 - la tabella delle forniture e servizi messi in atto dalla Provincia per il funzionamento di Arpae- Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con l'elenco delle spese sostenute che saranno poste a carico dell'Agenzia (Allegato C).
2. Nel corso della durata del presente accordo potranno essere disciplinate attività o funzioni ulteriori rispetto a quelle attualmente previste nei predetti Allegati, qualora ciò si rendesse necessario per la più piena e corretta attuazione della L.R. n. 13/2015: tale ampliamento potrà essere formalizzato mediante scambio di lettera tra gli Enti sottoscrittori.
3. Gli allegati A), B), C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

CAPO II
FUNZIONAMENTO E RAPPORTI TRA GLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Art. 3
(Obblighi delle parti)

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del presente accordo così come specificamente dettagliati negli Allegati. L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra enti pubblici.

Art. 4
(Oneri relativi all'accordo)

1. Arpae riconosce alla Provincia di Parma un canone di utilizzo locali annuo di € 35.000,00 ed il rimborso di tutti le spese sostenute per la gestione degli uffici occupati, come da convenzione amministrativa cui all'All. A).

Il rimborso annuale per il 2020 (tabella All.C) è stimato sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2019 ed è da corrispondersi in un'unica rata entro il 31 dicembre 2020, fermo restando l'eventuale conguaglio, a debito o a credito, calcolato in base alla determinazione dei costi effettivamente sostenuti e comunicati ad Arpae dall'Amministrazione provinciale, come rilevati dal bilancio consuntivo dell'anno di riferimento. Il conguaglio verrà corrisposto dall'Ente debitore, entro un mese dall'avvenuto conteggio da parte della Provincia.

Il rimborso annuale per il 2021 (tabella All.C) è stimato sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2020 ed è da corrispondersi in due rate semestrali, rispettivamente entro il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, fermo restando l'eventuale conguaglio, a debito o a credito, calcolato in base alla determinazione dei costi effettivamente sostenuti e comunicati ad Arpae dall'Amministrazione provinciale, come rilevati dal bilancio consuntivo dell'anno di riferimento.

Il conguaglio verrà corrisposto dall'Ente debitore, entro un mese dall'avvenuto conteggio da parte della Provincia.

Art. 5
(Strumenti di comunicazione e raccordo)

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo è favorita la massima comunicazione tra gli Enti sottoscrittori e il più pieno accesso alla reciproca documentazione anche in via informatica.

Art. 6

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dal 1.1.2020 fino al 31.12.2021.
2. L'accordo è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni oggetto della L.R. n. 13/2015. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o di pari durata rispetto a quello originario ed anche soltanto per alcune delle attività indicate negli Allegati oggetto del presente accordo.
3. L'opzione relativa al rinnovo è formalizzata mediante adozione di apposito atto da parte degli Enti sottoscrittori.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Interpretazione ed esecuzione dell'accordo)

1. Il presente accordo, comprensivo degli allegati A-Convenzione amministrativa per l'uso dei locali, B- Planimetria, C-Tabella spese, è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Per quanto non previsto nel presente accordo si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto dell'accordo ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n. 13/2015.
3. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Parma.
4. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letto e firmato digitalmente dalle parti ai sensi della normativa

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA

f.to _____

PROVINCIA DI PARMA

f.to Andrea Ruffini



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI PARMA
UFFICIO TECNICO

TEMA: PALAZZO SEDE PROVINCIA DI PARMA
P.le della Pace, 1


TITOLO: PLANIMETRIA PIANO SECONDO

L. RESPONSABILE DEL PROGETTO: L. PROGETTA: L. TONDO REALTARE: L. UMBRELE:
M.D.R. P.P.

DATA: TAV. N° 4
REVISIONI:
NOME FILE: P2_Serv...



PERSONALE APPLICAZIONE



PIAZZALE DELLA PACE

PIAZZALE PAER

VIA GARIBALDI

VIA CARDUCCI

Oggetto	Informazioni sui contratti provinciali	Criteri di calcolo delle spese a carico di Arpae	Spesa annua stimata (euro)	Spesa carico ARPAE (euro)	Note
Energia elettrica	Adesione Intercenter	17,04%	34.000,00	5.793,60	(% volumi occupati da Arpae/volumi totali)
Energia elettrica giorni solo ARPAE			850,00	850,00	
Gas da riscaldamento		18,07%	31,000,00	5.601,07	(% volumi occupati da Arpae/volumi totali)
Gas da riscaldamento giorni solo ARPAE				12.000,00	
Acqua	IREN	17,04%	1.750,00	298,20	(% volumi occupati da Arpae/volumi totali)
Servizi di pulizia	convenzione Intercent - ER "servizi di pulizia 4"	riferita al piano e % aree comuni	259.519,18	19.000,00	
Materiali igienici di consumo	convenzione Intercent - ER "servizi di pulizia 3"	Costo servizi al piano e materiale di pulizie	6.500,00	450,00	
Manutenzione immobili	In economia	17,80%	50.000,00	8.900,00	(% superficie occupata da Arpae/superfici e totale)
Sistema Informativo	Migrazione e backup dei dati nel data center Lepida dello storico	assistenza informatica hardware e sistemistica	203.000,00	2.500,00	
Costi archivio materiale e documenti	Contratto con Italarchivi agli atti	calcolo sui numeri dei plichi di competenza	26.000,00	3.300,00	
canone di concessione locali				35.000,00	

TOTALE COMPLESSIVO INCLUSO CANONE

93.692,87

TOTALE QUOTA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO

58.692,87

**PROVINCIA DI PARMA
CONVENZIONE-allegato A**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PARMA, IN P.LE DELLA PACE, 1 – PARMA.

CONCEDENTE: PROVINCIA DI PARMA

CONCESSIONARIO: ARPAE-Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente, l'energia dell'Emilia-Romagna

CANONE: € 35.000/anno (IVA ESENTE)

RIMBORSO ANNUO ONNICOMPRESIVO SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI: € 58.692,87 (salvo conguaglio)

L'anno duemilaventi, con la presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di legge,

FRA

La Provincia di Parma (Codice Fiscale 80015230347), rappresentata dal Dott. Andrea Ruffini, autorizzato alla stipulazione dei contratti in virtù del Dispongo presidenziale prot. n. 23504/2019

E

L'Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Codice Fiscale 04290860370) in questo atto rappresentato da _____ domiciliato per la carica presso la sede della Direzione generale dell'Arpae, nella sua qualità di _____ secondo quanto disposto da _____;

Premesso:

che Provincia di Parma e ARPAE hanno stipulato l'accordo di collaborazione istituzionale recante ad oggetto "Accordo ai sensi dell'art. 15 L.241/90 per il funzionamento degli uffici ARPAE-Parma in attuazione della L.R. N. 13/2015", a cui si rinvia per tutto quanto non chiaramente espresso nella presente convenzione;

che la Provincia di Parma è proprietaria nel Comune di Parma – Piazzale della Pace n. 1 (Piani 3), di un immobile ad uso uffici, dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo e conseguentemente assoggettato al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2°

comma e 824, 1° comma, del codice civile, con previsione di applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa;

che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) ha manifestato l'interesse a disporre dei locali attualmente occupati come sede dei propri uffici riconoscendo alla Provincia un canone annuo per utilizzo locali pari ad € 35.000,00 oltre al rimborso spese fino al 31/12/2021;

che pertanto si ritiene opportuno formalizzare una convenzione amministrativa per l'uso dell'immobile provinciale sopracitato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

La Provincia, come sopra rappresentata, di seguito anche Concedente, concede in uso ad ARPAE, di seguito anche Concessionaria, la quale accetta, i locali dell'immobile sito in dell'immobile ubicato in P.le della Pace n. 1 in Parma, censito al N.C.E.U. fg. 28, mappale 151, sub 1 e 2- Cat. B/4, denominato Palazzo della Provincia, come individuati nella planimetria allegata sub B evidenziati con colore rosso insieme ad arredi strumentali. Il plesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del Codice dei Beni Culturali.

Art. 3 Durata, recesso, decadenza

La concessione, in ottemperanza all'accordo di collaborazione istituzionale siglato tra le parti, di cui costituisce Allegato A, ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. All'avvio della convenzione dovrà essere sottoscritto apposito verbale di consegna dei locali e degli arredi di proprietà della Provincia concessi in uso. In caso di recesso o alla finale scadenza e conseguente risoluzione del rapporto, il Concessionario dovrà lasciare completamente liberi di sé, aventi causa e cose sue, i locali e riconsegnarli al Concedente previo controllo dello stato di conservazione/manutenzione, corrispondendo l'eventuale importo per danni accertati oltre la normale usura e senza pretendere nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria. Per quanto riguarda la decadenza trovano applicazione gli artt. 1453, 1454 e 1455 del C.C. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previa

intesa con la Provincia. Alla scadenza della convenzione, in caso di decadenza o di recesso della medesima, dovrà essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato delle strutture; nel caso di rifiuto del Concessionario alla cooperazione per la redazione di verbale di riconsegna, provvederà con atto unilaterale la Provincia dopo aver comunicato il giorno e l'ora in cui viene operato l'accesso nei luoghi.

Art. 4 Corrispettivi

Il Concessionario corrisponde al Concedente un importo annuo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) a titolo di canone di utilizzo da versare in un'unica rata entro il 31/12 di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il Concessionario inoltre corrisponde al Concedente un importo di € 58.692,87 all'anno a titolo di rimborso onnicomprensivo spese di funzionamento come meglio indicato nella tabella C, oltre a conguaglio consumi effettivi sostenuti dal Concessionario; l'importo andrà versato entro il 31/12 di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il conguaglio dei consumi effettivi sostenuti, a seguito di conteggio effettuato dal competente ufficio tecnico provinciale in base ai millesimi di competenza, sarà comunicato dal Concedente entro il 31 marzo successivo all'annata di riferimento e versato dal Concessionario entro il 30 giugno successivo. Tutti i suddetti pagamenti dovranno avvenire, nel rispetto dei termini indicati, mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul c/c IT14H0100003245244300060386. La presente convenzione si ritiene non soggetta al regime di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 art. 3 e s.s..

Art. 5 Utilizzo

I locali in oggetto vengono concessi esclusivamente ad uso uffici di ARPAE-sede di Parma nello stato in cui si trovano attualmente, che il concessionario dichiara di ben conoscere in quanto già occupato. Pertanto, alla scadenza della concessione, si dovranno riconsegnare i locali in tale stato o migliorato, senza che vi sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti. Il concessionario dovrà però rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla riconsegna vi si rinvenissero. Il Concessionario rinuncia altresì ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Concedente e ad ogni azione nei confronti dello stesso per eventuali vizi o difetti.

Art.6 Oneri del Concedente

Il Concedente provvede alle spese di funzionamento dei locali concessi incluse le spese comprendenti riscaldamento, forniture di acqua ed energia elettrica, pulizie, manutenzione ordinaria dei soli presidi anti-incendio centralizzati relativi alle parti comuni del palazzo, servizio di vigilanza armata, tassa rifiuti. Sono inoltre a carico del Concedente tutte le spese di manutenzione straordinaria e tutti quegli interventi e riparazioni atti a conservare all'immobile la sua destinazione

e ad evitare maggiori danni che compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito. Il Concedente potrà visitare il locale concesso in uso ogniqualvolta lo ritenga necessario per verificare lo stato di manutenzione, previa comunicazione al Concessionario. Per quanto riguarda la quota di rimborso delle spese di funzionamento a carico del Concessionario le parti rinviano alla Tabella allegata sub C.

Art. 6 Sub-concessione

Il concessionario non può concedere ad altri in sub-concessione, nemmeno in parte, l'immobile oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto della proprietà del complesso immobiliare. Resta altresì convenuto che l'inadempimento circa la destinazione prevista dell'Art. 5 produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 7 Responsabilità

Il concessionario è costituito custode del bene dato in uso ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, nonché dei portinai e di altro personale di servizio. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione di terzi, da casi fortuiti quali quelli dovuti a furti o ad atti vandalici. Il Concessionario è responsabile di ogni danno che il proprio personale, attrezzature od impianti possono causare ai locali e sarà conseguentemente obbligato a risarcire e ripristinare quanto sia stato danneggiato o asportato. A tal fine il Concessionario, in fase di stipula della convenzione, è tenuto a stipulare con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione una adeguata polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso la Provincia di Parma) e verso dipendenti a garanzia dei danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento dell'attività dichiarata in sede di selezione e gli infortuni subiti dal personale dipendente o volontario durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Art. 8 Sicurezza

Il Concessionario, in qualità di datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, è tenuto ad informare e formare i propri lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Resta conseguentemente in capo al Concessionario l'obbligo di organizzare operativamente la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008. Sono inoltre a carico del Concessionario, quale datore di lavoro (DL), le opportune verifiche previste dalla legge.

Il Concessionario è tenuto ad informare gli altri Concessionari del Palazzo (Comune di Parma\Lanzi Travel\TEP), nonché lo stesso Ufficio Sicurezza della Provincia, in merito al Piano di emergenza e

di evacuazione predisposto dal proprio Servizio Sicurezza sul lavoro, attraverso le opportune forme di comunicazione e coordinamento.

Ogni modificazione del layout dei locali o eventuali installazioni di presidi e strutture, fermo restando le opportune autorizzazioni necessarie, dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Sicurezza della Provincia.

La Provincia si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni necessarie, per supportare il DL del Concessionario nella redazione e aggiornamento, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 81/2008, del documento di valutazione dei rischi per le attività e le strutture di pertinenza.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del DLgs 81/2008 si ricorda che: *“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare..... la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici..... restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”*.

Art.9 Disciplina del rapporto concessorio

Gli spazi in oggetto risultano assoggettati al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2° comma e 824, 1° comma, del codice civile con conseguente applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore a all'accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15 Legge 241/90 siglato dalle parti.

Art. 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che il rapporto stipulato con il presente atto si risolverà per violazione da parte dell'affidataria medesima degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Parma approvato con atto di G.P. n. 667 del 19.12.2013.

Art. 11 Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia

Concessionario e Concedente si obbligano a osservare tutti gli adempimenti previsti dal Patto d'integrità approvato con D.P. n.229/2015 dell'11/09/2015.

Art. 12 Conflitto di interessi

Le parti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Legge 190/2012 in relazione alla presente convenzione.

Art. 13 Trattamento dati personali

I dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Provincia, in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

Art. 14 Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio in Parma presso le rispettive sedi legali.

Art. 15 Controversie

Eventuali controversie saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. Competente sarà esclusivamente il Foro di Parma. E' esclusa la competenza arbitrale. Non è prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, D.Lgs.50/2016.

Art. 16 Spese

La presente convenzione è redatta nella forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale e conservata agli atti dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Concedente Provincia di Parma

Dott. Andrea Ruffini

(f.to digitalmente)

Il Concessionario Agenzia Regionale

Prevenzione Ambiente ed Energia-A.R.P.A.E.

Dott. _____

(f.to digitalmente)

**PROVINCIA DI PARMA
CONVENZIONE-allegato A**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PARMA, IN P.LE DELLA PACE, 1 – PARMA.

CONCEDENTE: PROVINCIA DI PARMA

CONCESSIONARIO: ARPAE-Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente, l'energia dell'Emilia-Romagna

CANONE: € 35.000/anno (IVA ESENTE)

RIMBORSO ANNUO ONNICOMPRESIVO SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI: € 58.692,87 (salvo conguaglio)

L'anno duemilaventi, con la presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di legge,

FRA

La Provincia di Parma (Codice Fiscale 80015230347), rappresentata dal Dott. Andrea Ruffini, autorizzato alla stipulazione dei contratti in virtù del Dispongo presidenziale prot. n. 23504/2019

E

L'Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Codice Fiscale 04290860370) in questo atto rappresentato da _____ domiciliato per la carica presso la sede della Direzione generale dell'Arpae, nella sua qualità di _____ secondo quanto disposto da _____;

Premesso:

che Provincia di Parma e ARPAE hanno stipulato l'accordo di collaborazione istituzionale recante ad oggetto "Accordo ai sensi dell'art. 15 L.241/90 per il funzionamento degli uffici ARPAE-Parma in attuazione della L.R. N. 13/2015", a cui si rinvia per tutto quanto non chiaramente espresso nella presente convenzione;

che la Provincia di Parma è proprietaria nel Comune di Parma – Piazzale della Pace n. 1 (Piani 3), di un immobile ad uso uffici, dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo e conseguentemente assoggettato al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2°

comma e 824, 1° comma, del codice civile, con previsione di applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa;

che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) ha manifestato l'interesse a disporre dei locali attualmente occupati come sede dei propri uffici riconoscendo alla Provincia un canone annuo per utilizzo locali pari ad € 35.000,00 oltre al rimborso spese fino al 31/12/2021;

che pertanto si ritiene opportuno formalizzare una convenzione amministrativa per l'uso dell'immobile provinciale sopracitato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

La Provincia, come sopra rappresentata, di seguito anche Concedente, concede in uso ad ARPAE, di seguito anche Concessionaria, la quale accetta, i locali dell'immobile sito in dell'immobile ubicato in P.le della Pace n. 1 in Parma, censito al N.C.E.U. fg. 28, mappale 151, sub 1 e 2- Cat. B/4, denominato Palazzo della Provincia, come individuati nella planimetria allegata sub B evidenziati con colore rosso insieme ad arredi strumentali. Il plesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del Codice dei Beni Culturali.

Art. 3 Durata, recesso, decadenza

La concessione, in ottemperanza all'accordo di collaborazione istituzionale siglato tra le parti, di cui costituisce Allegato A, ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. All'avvio della convenzione dovrà essere sottoscritto apposito verbale di consegna dei locali e degli arredi di proprietà della Provincia concessi in uso. In caso di recesso o alla finale scadenza e conseguente risoluzione del rapporto, il Concessionario dovrà lasciare completamente liberi di sé, aventi causa e cose sue, i locali e riconsegnarli al Concedente previo controllo dello stato di conservazione/manutenzione, corrispondendo l'eventuale importo per danni accertati oltre la normale usura e senza pretendere nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria. Per quanto riguarda la decadenza trovano applicazione gli artt. 1453, 1454 e 1455 del C.C. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previa

intesa con la Provincia. Alla scadenza della convenzione, in caso di decadenza o di recesso della medesima, dovrà essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato delle strutture; nel caso di rifiuto del Concessionario alla cooperazione per la redazione di verbale di riconsegna, provvederà con atto unilaterale la Provincia dopo aver comunicato il giorno e l'ora in cui viene operato l'accesso nei luoghi.

Art. 4 Corrispettivi

Il Concessionario corrisponde al Concedente un importo annuo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) a titolo di canone di utilizzo da versare in un'unica rata entro il 31/12 di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il Concessionario inoltre corrisponde al Concedente un importo di € 58.692,87 all'anno a titolo di rimborso onnicomprensivo spese di funzionamento come meglio indicato nella tabella C, oltre a conguaglio consumi effettivi sostenuti dal Concessionario; l'importo andrà versato entro il 31/12 di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il conguaglio dei consumi effettivi sostenuti, a seguito di conteggio effettuato dal competente ufficio tecnico provinciale in base ai millesimi di competenza, sarà comunicato dal Concedente entro il 31 marzo successivo all'annata di riferimento e versato dal Concessionario entro il 30 giugno successivo. Tutti i suddetti pagamenti dovranno avvenire, nel rispetto dei termini indicati, mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul c/c IT14H0100003245244300060386. La presente convenzione si ritiene non soggetta al regime di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 art. 3 e s.s..

Art. 5 Utilizzo

I locali in oggetto vengono concessi esclusivamente ad uso uffici di ARPAE-sede di Parma nello stato in cui si trovano attualmente, che il concessionario dichiara di ben conoscere in quanto già occupato. Pertanto, alla scadenza della concessione, si dovranno riconsegnare i locali in tale stato o migliorato, senza che vi sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti. Il concessionario dovrà però rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla riconsegna vi si rinvenissero. Il Concessionario rinuncia altresì ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Concedente e ad ogni azione nei confronti dello stesso per eventuali vizi o difetti.

Art.6 Oneri del Concedente

Il Concedente provvede alle spese di funzionamento dei locali concessi incluse le spese comprendenti riscaldamento, forniture di acqua ed energia elettrica, pulizie, manutenzione ordinaria dei soli presidi anti-incendio centralizzati relativi alle parti comuni del palazzo, servizio di vigilanza armata, tassa rifiuti. Sono inoltre a carico del Concedente tutte le spese di manutenzione straordinaria e tutti quegli interventi e riparazioni atti a conservare all'immobile la sua destinazione

e ad evitare maggiori danni che compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito. Il Concedente potrà visitare il locale concesso in uso ogniqualvolta lo ritenga necessario per verificare lo stato di manutenzione, previa comunicazione al Concessionario. Per quanto riguarda la quota di rimborso delle spese di funzionamento a carico del Concessionario le parti rinviano alla Tabella allegata sub C.

Art. 6 Sub-concessione

Il concessionario non può concedere ad altri in sub-concessione, nemmeno in parte, l'immobile oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto della proprietà del complesso immobiliare. Resta altresì convenuto che l'inadempimento circa la destinazione prevista dell'Art. 5 produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 7 Responsabilità

Il concessionario è costituito custode del bene dato in uso ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, nonché dei portinai e di altro personale di servizio. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione di terzi, da casi fortuiti quali quelli dovuti a furti o ad atti vandalici. Il Concessionario è responsabile di ogni danno che il proprio personale, attrezzature od impianti possono causare ai locali e sarà conseguentemente obbligato a risarcire e ripristinare quanto sia stato danneggiato o asportato. A tal fine il Concessionario, in fase di stipula della convenzione, è tenuto a stipulare con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione una adeguata polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso la Provincia di Parma) e verso dipendenti a garanzia dei danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento dell'attività dichiarata in sede di selezione e gli infortuni subiti dal personale dipendente o volontario durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Art. 8 Sicurezza

Il Concessionario, in qualità di datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, è tenuto ad informare e formare i propri lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Resta conseguentemente in capo al Concessionario l'obbligo di organizzare operativamente la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008. Sono inoltre a carico del Concessionario, quale datore di lavoro (DL), le opportune verifiche previste dalla legge.

Il Concessionario è tenuto ad informare gli altri Concessionari del Palazzo (Comune di Parma\Lanzi Travel\TEP), nonché lo stesso Ufficio Sicurezza della Provincia, in merito al Piano di emergenza e

di evacuazione predisposto dal proprio Servizio Sicurezza sul lavoro, attraverso le opportune forme di comunicazione e coordinamento.

Ogni modificazione del layout dei locali o eventuali installazioni di presidi e strutture, fermo restando le opportune autorizzazioni necessarie, dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Sicurezza della Provincia.

La Provincia si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni necessarie, per supportare il DL del Concessionario nella redazione e aggiornamento, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 81/2008, del documento di valutazione dei rischi per le attività e le strutture di pertinenza.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del DLgs 81/2008 si ricorda che: *“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare..... la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici..... restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”*.

Art.9 Disciplina del rapporto concessorio

Gli spazi in oggetto risultano assoggettati al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2° comma e 824, 1° comma, del codice civile con conseguente applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore a all'accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15 Legge 241/90 siglato dalle parti.

Art. 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che il rapporto stipulato con il presente atto si risolverà per violazione da parte dell'affidataria medesima degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Parma approvato con atto di G.P. n. 667 del 19.12.2013.

Art. 11 Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia

Concessionario e Concedente si obbligano a osservare tutti gli adempimenti previsti dal Patto d'integrità approvato con D.P. n.229/2015 dell'11/09/2015.

Art. 12 Conflitto di interessi

Le parti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Legge 190/2012 in relazione alla presente convenzione.

Art. 13 Trattamento dati personali

I dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Provincia, in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

Art. 14 Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio in Parma presso le rispettive sedi legali.

Art. 15 Controversie

Eventuali controversie saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. Competente sarà esclusivamente il Foro di Parma. E' esclusa la competenza arbitrale. Non è prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, D.Lgs.50/2016.

Art. 16 Spese

La presente convenzione è redatta nella forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale e conservata agli atti dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Concedente Provincia di Parma

Dott. Andrea Ruffini

(f.to digitalmente)

Il Concessionario Agenzia Regionale

Prevenzione Ambiente ed Energia-A.R.P.A.E.

Dott. _____

(f.to digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **368 / 2020**

Proposta n. 1476/2020

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA-PATRIMONIO. CONCESSIONE AD ARPAE DI SPAZI PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA IN P.LE DELLA PACE. ACCERTAMENTO CONTABILE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 27/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale